

B O Z Z A

Disegno di legge.

“Attuazione dell’art. 19 della legge 4 novembre 2010, n.183, in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizio per l’impiego, di incentivi all’occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.”

- **Visti** gli art. 11 e 52 della Costituzione;
- **Visto** l’art. 3, comma 1 del Decreto Legislativo n. 165/2001;
- **Vista** la L. 4 novembre 2010, n. 183, che all’art. 19, comma 1, riconosce la specificità delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e al comma 2 dispone l’emanazione della disciplina attuativa dei principi e degli indirizzi di cui al comma 1 con successivi provvedimenti legislativi, con i quali si dovrà provvedere, altresì, a stanziare le occorrenti risorse finanziarie;
- **Visto** l’art. 1465 del D.Lgs 15 marzo 2010 n. 66 “Codice dell’Ordinamento Militare”;
- **Visto** il DPR 15 marzo 2010 n. 90 “Testo Unico dell’Ordinamento Militare”;
- **acquisito** il parere del COCER interforze;
- **acquisito** il parere dei Sindacati di categoria della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco
- **acquisito** il parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica;
- **Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del
- **Viste** le disposizioni del....

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Oggetto e finalità

Le disposizioni del presente decreto recano la disciplina attuativa dei principi e criteri stabiliti dall’art. 19 della legge 4 novembre 2010 n. 183 che ha riconosciuto la specificità del ruolo delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco - nonché dello stato giuridico del personale ad essi appartenente, in dipendenza dei peculiari compiti, obblighi e limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell’ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

TITOLO II

SPECIFICITA' DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE

Art. 1.

Definizione della specificità dello status di militare

La specificità dello status di militare si configura nella peculiarità dei compiti istituzionali delle FF.AA., concernenti la difesa dello Stato e il mantenimento della pace e della sicurezza in conformità alle regole di diritto internazionale e in un complesso di limitazioni di alcuni diritti che la Costituzione riconosce ai cittadini, dall'osservanza dei doveri e degli obblighi relativi alla disciplina militare stabiliti dalla Costituzione, dai Codici Penali militari, dal libro IV – titolo VIII del C.O.M. e del T.U.O.M. e da ogni altra legge o provvedimento normativo in materia di organizzazione, status, disciplina del personale militare.

Art. 2.

Limitazioni dei diritti costituzionali e particolari obblighi normativi per il personale militare, connessi alla specificità professionale

La specificità per il personale avente status di militare, ai sensi dell'art. 621 del D.Lgs. 15 marzo 2010 n. 66 si configura nelle seguenti limitazioni dei diritti costituzionali, stabilite dalle leggi e regolamenti :

- divieto di partecipazione a riunioni e manifestazioni politiche e di svolgere propaganda politica nel corso di attività di servizio, in luoghi destinati al servizio, in uniforme o qualificandosi come militare, così come previsto dall'art. 1483 del Codice dell'Ordinamento Militare;
- divieto di sciopero e di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire a associazioni a carattere sindacale, così come previsto dall'art. 1475 del Codice dell'Ordinamento Militare;
- limitazioni al diritto di riunione, di associazione, di pubblica manifestazione del pensiero, di allontanamento dalla località di servizio e di espatrio, così come previsto dall'art. 1470 e 1472 del Codice dell'Ordinamento Militare e dell'art. 744 del Testo unico sull'Ordinamento Militare;
- obbligo di alloggiare nell'ambito della località di servizio al fine di garantire una rapida presentazione al Comando di appartenenza per il soddisfacimento delle esigenze di funzionalità e sicurezza del servizio medesimo, così come previsto dall'art. 1469 del Codice dell'Ordinamento Militare e dall'art. 744 del Testo Unico sull'Ordinamento Militare;
- obbligo all'osservanza della tutela del segreto e del riserbo sulle questioni militari, così come previsto dall'art. 722 del Testo Unico sull'Ordinamento Militare;
- incompatibilità dello "status militare" con l'esercizio di ogni altra professione nonché di attività imprenditoriale, commerciali e con l'assunzione della carica di amministratore, consigliere, sindaco, retribuita o non, in società costituite a fini di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni particolari;
- assoggettamento a "valutazione occasionale e periodica", mediante visite mediche, dell'idoneità psico-fisica al servizio d'istituto;
- subordinazione all'esigenze di servizio, del diritto del militare al trasferimento per ricongiungimento del coniuge militare;
- sottoposizione, oltre che al codice penale comune a tutti i cittadini, ad uno specifico Codice dell'Ordinamento Militare con previsione di sanzioni di corpo concepite in funzioni punitiva-

rieducativa e per le violazioni disciplinari più gravi previsione di sanzioni di stato concepite in funzione della perdita dello “status” di militare, nonché a un codice militare penale e procedurale “ad hoc”, differenziati in tempo di pace e di guerra;

Art. 3.

Particolari condizioni d'impiego del personale militare nello svolgimento dell'attività lavorativa, connessi alla specificità professionale.

La specificità militare si configura, poi, nelle seguenti particolari condizioni d'impiego del personale militare:

- impiego nella difesa, interna ed esterna, degli interessi vitali del paese e degli obiettivi sensibili nazionali e all'estero partecipando anche ad attività congiunte con Forze armate straniere;
- impiego in operazioni che presuppongono situazioni di conflitto all'interno dei confini nazionali ed all'esterno, con esposizioni a situazioni di pericolo che possono giungere anche all' "estremo sacrificio";
- impiego sul territorio nazionale, anche in tempo di pace, caratterizzato da una costante gestione del rischio che necessita di una specifica capacità professionale e di un adeguato livello di attenzione, con l'utilizzo di sistema d'arma complessi, che determinano un elevato tasso di logoramento sul piano psico-fisico;
- mobilità territoriale “elevata”, con frequenti trasferimenti d'autorità nell'arco della carriera e rilevanti conseguenze sulla vita familiare in ordine ai nuovi contesti e all'ambientazione dei componenti del nucleo familiare;
- specifiche modalità di attuazione della normativa in tema di prevenzione e sorveglianza antinfortunistica, ai sensi dell'art.3, comma 2, D. Lgs. n.81/2008 e degli art. 244 e seguenti del T.U.O.M..

Art. 4

Istituti economici, previdenziali, fiscali e di supporto a tutela della specificità militare

Al fine di bilanciare le maggiori limitazioni in tema di diritti personali, in relazione della specificità dello *status* di militare - di cui ai precedenti art.li 1, 2 e 3 - e in considerazione dei maggiori rischi connessi allo svolgimento dell'attività di servizio per il personale, in dipendenza della peculiarità dei compiti delle Forze Armate, vengono previsti i seguenti istituti economici e previdenziali:

- perequazione delle retribuzioni del personale dirigente delle Forze Armate, mediante la revisione dei meccanismi di adeguamento retributivo di cui all'art. 24 della legge n. 448/1998 che tenga conto degli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di personale appartenente alle carriere prefettizia e diplomatica;
- limite anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia collegato al limite ordinamentale per il collocamento a riposo d'ufficio, in considerazione che i limiti ordinamentali sono funzionali ai requisiti psico-fisici, alle capacità operative e di impiego del personale e alle esigenze organizzative e di funzionamento delle Amministrazioni di appartenenza;
- libera circolazione, per il personale delle FF.AA., sulle linee regionali ed urbane del trasporto pubblico, a condizione che indossi l'uniforme di servizio e che viaggi per motivi di servizio comprovato da apposita autorizzazione rilasciata dal Comando di appartenenza;
- il personale delle Forze Armate, delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e civile, del Corpo della Guardia di Finanza, nonché del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, che contrae matrimonio con altro personale della medesima amministrazione di appartenenza, ovvero con

personale appartenente ad una delle Amministrazioni sopra indicate, può presentare domanda di trasferimento, con diritto di priorità, presso un Ente ubicato nella città ove si trova la sede di servizio del coniuge. L'Amministrazione, quando per esigenze organiche o di servizio ricorrano motivi ostativi all'accoglimento della domanda di trasferimento per il ricongiungimento coniuge, può indicare una o più sedi di servizio diversa da quella proposta dall'interessato, comunque utili per l'avvicendamento richiesto;

- al personale delle Forze Armate, è riconosciuta una detraibilità fiscale del 19% per un importo annuo massimo di euro 1.000,00 (da rivalutare periodicamente) per le seguenti spese connesse con l'espletamento del servizio in funzione della specificità militare:
 - a. acquisto di capi di vestiario militare e materiale di equipaggiamento;
 - b. acquisto di abbonamenti sui trasporti regionali, nell'ipotesi di abituale dimora in un comune differente da quello in cui è ubicata la sede di servizio, autorizzata ai sensi dell'art. 744 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare";
- al personale delle Forze Armate è riconosciuta una deducibilità fiscale, per l'abitazione principale, del canone di locazione annuo per un importo massimo di euro 2.000,00, nell'ipotesi di abituale dimora in un comune differente da quello in cui è ubicata la sede di servizio, autorizzata ai sensi dell'art. 744 D.P.R. 15 marzo 2010, n. 90 "Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare".

Art. 5

Disposizioni integrative

Gli istituti economici e di supporto a tutela della "specificità militare" sono ulteriormente integrati con appositi provvedimenti normativi da definire nell'ambito del comparto difesa-sicurezza attraverso il recepimento degli accordi o schemi di provvedimento concordati nell'ambito delle trattative sindacali o concertazioni militari.

TITOLO III

SPECIFICITA' DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1.

Definizione della specificità del personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile

.....
.....
.....
.....
.....

Art. 2.

Particolari obblighi normativi per il personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Art. 3.

Particolari condizioni d'impiego del personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Art. 4.

Istituti economici a tutela della "specificità" del personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile

.....
.....
.....
.....
.....

Art. 5.

Istituti di supporto a tutela della "specificità" per il personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Art. 6

Integrazione degli Istituti economici e di supporto a tutela della "specificità" per il personale appartenente alle Forze di Polizia ad ordinamento civile

.....
.....
.....
.....

.....

TITOLO IV

SPECIFICITA' DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1.

Definizione della specificità del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

.....
.....
.....
.....
.....

Art. 2.

Particolari obblighi normativi per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

.....
.....
.....
.....

Art. 3.

Particolari condizioni d'impiego del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Art. 4.

Istituti economici a tutela della "specificità" del personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....
Art. 5.

Istituti di supporto a tutela della “specificità” per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

.....
.....
.....
.....
.....
.....

Art. 6

Integrazione degli Istituti economici e di supporto a tutela della “specificità” per il personale appartenente al Corpo nazionale dei vigili del fuoco

.....
.....
.....
.....
.....
.....

TITOLO V

FINANZIAMENTO DEGLI ISTITUTI ECONOMICI E DI SUPPORTO A TUTELA DELLA SPECIFICITA’ DELLE FORZE ARMATE, DELLE FORZE DI POLIZIA E DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

Art. 1

Copertura degli oneri economici

La copertura degli oneri economici necessari per il finanziamento degli istituti economici e di supporto a tutela della specificità delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è annualmente garantita dall’assegnazioni finanziarie nei relativi capitoli di pertinenza al Bilancio del Ministero della Difesa e del Ministero dell’Interno.